

**DECISIONE n.º 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA**

**del 15 novembre 2023**

**riguardo la modifica dell'allegato I, e l'inserimento di un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo [2024/301]**

IL COMITATO MISTO

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra <sup>(1)</sup> («accordo»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'adozione della decisione n. 2/2019 del Comitato misto <sup>(2)</sup>, ha soddisfatto le condizioni per il collegamento stabilite nell'accordo e ha consentito l'entrata in vigore dell'accordo il 1º gennaio 2020.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati dell'accordo.
- (3) Il 1º gennaio 2021 è iniziato un nuovo periodo di scambio sia nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea sia in quello della Confederazione svizzera.
- (4) Il nuovo periodo di scambio ha introdotto modifiche normative in entrambi i sistemi di scambio di quote di emissione.
- (5) Alla luce degli importanti sviluppi in entrambi i sistemi di scambio di quote di emissione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dell'accordo, è opportuno tener conto delle modifiche normative tramite modifica dell'allegato I dell'accordo al fine di introdurre i necessari chiarimenti nei criteri essenziali indicati in tale allegato in modo da mantenere la compatibilità tra i due sistemi di scambio, garantire l'integrità del mercato ed evitare la distorsione della concorrenza.
- (6) La decisione n. 1/2022 del Comitato misto, del 9 dicembre 2022, ha modificato l'allegato IV dell'accordo per quanto riguarda le classificazioni in materia di sicurezza. Per evitare fraintendimenti e confusione è opportuno modificare ulteriormente tale allegato al fine di chiarire cosa si intenda, nel quadro dell'accordo, per «informazioni riservate» con un livello alto di riservatezza e integrità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e IV dell'accordo sono sostituiti dal testo di cui all'allegato I e IV nell'appendice della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

<sup>(1)</sup> GU UE L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 5 dicembre 2019, recante modifica degli allegati I e II dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [2020/1359] (GU UE L 314 del 29.9.2020, pag. 68).

